

numero			Bellinzona
5466	sb	6	3 ottobre 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione
Settore Diritto
a.c.a. sig. Simon Grundbacher
Quellenweg 6
3003 Berna

Revisione parziale della Legge federale sugli stranieri (LStr) concernente il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa, le sanzioni alle imprese di trasporto ("carrier sanctions") e il sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API); procedura di consultazione

Signora Direttrice,

in relazione alla procedura di consultazione esterna organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con comunicazione dello scorso mese di luglio, prendiamo posizione esprimendole le seguenti considerazioni.

1. Considerazioni generali

In linea generale, l'Esecutivo cantonale giudica positivamente e accoglie favorevolmente l'obiettivo principale dell'Autorità federale di accelerare la fase del ritorno obbligatorio, una volta conclusa la procedura d'asilo vera e propria. Ciò comporta la necessità per i Cantoni responsabili dell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo e degli stranieri di disporre di un numero sufficiente di posti di carcerazione amministrativa, il che attualmente non è il caso per tutti i Cantoni. Pertanto con la creazione di nuove strutture carcerarie amministrative, possibile grazie all'aiuto della Confederazione previsto con il nuovo art. 82 cpv. 1 LStr, i Cantoni saranno in grado di ordinare un maggior numero di carcerazioni amministrative al fine di assicurare l'effettiva partenza delle persone oggetto di allontanamento in tempi più brevi.

Relativamente alle sanzioni alle imprese di trasporto (*carrier sanctions*), si premette come le Autorità cantonali ticinesi non siano direttamente investite dalle modifiche poste in consultazione, in quanto queste concernono principalmente l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) e le compagnie aeree. Tuttavia, l'Esecutivo cantonale non può che valutare favorevolmente anche tali cambiamenti, poiché essi tendono alla diminuzione del numero dei passeggeri che entrano nello spazio Schengen privi dei documenti di viaggio necessari. Le novità apportate al sistema sanzionatorio potranno, dunque, rafforzare il carattere preventivo delle norme, semplificare l'onere probatorio per la dimostrazione delle violazioni a carico dell'UFM e fissare in maniera certa l'ammontare dell'eventuale sanzione pecuniaria.

In merito al sistema di informazione sui passeggeri (Sistema API), l'Esecutivo cantonale valuta anche queste modifiche in maniera positiva. Infatti, consentendo al Sistema API di confrontare automaticamente i propri dati con quelli di altre banche dati (es. SIMIC, RIPOL, SIS, ecc.) e di mettere i risultati così ottenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo alle frontiere negli aeroporti internazionali, si potranno fermare eventuali persone prive degli indispensabili documenti già al controllo in aeroporto.

2. Considerazioni particolari sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento di posti in carcerazione amministrativa (n art. 82 LStr)

Come già riferito in precedenza il Governo ticinese è favorevole al progetto di novella legislativa in parola. Pertanto nelle osservazioni che seguiranno verranno menzionati solo quegli aspetti che meritano delle considerazioni specifiche.

Ad art. 82 cpv.1

Si prende atto con piacere che l'autorità federale con la modifica legislativa proposta è intenzionata a ripristinare la partecipazione ai costi per la creazione di nuovi posti in carcerazione amministrativa, colmando così una lacuna venutasi a creare con l'introduzione dell'attuale Legge federale sugli stranieri (LStr), avvenuta il 1° gennaio 2008. Infatti la previgente Legge sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS) prevedeva già all'art. 14e cpv. 1 LDDS che *"la Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto"*. In effetti, tra il 1995 ed il 2007 la Confederazione aveva stanziato una somma di 51 milioni di franchi, contribuendo così alla creazione di 290 posti in carcerazione amministrativa suddivisi tra diversi Cantoni.

Sicuramente il sostegno ai Cantoni per la creazione di nuovi posti in carcerazione amministrativa rappresenta una misura concreta per accelerare la procedura d'asilo, specialmente nella sua fase finale in vista dell'allontanamento. Infatti, ogni Cantone avendo a disposizione un maggior numero di posti per la carcerazione amministrativa, potrà implementare l'applicazione delle misure coercitive, ordinando un maggior numero di ordini di carcerazione, al fine di garantire l'effettiva partenza delle persone da allontanare.

Infine, l'autorità cantonale concorda con la Confederazione che si debba dare la priorità al finanziamento di grandi strutture carcerarie con un minimo di 50 posti. Infatti, così facendo, si invogliano i Cantoni di piccola e media grandezza, che non sono in grado di sostenere la spesa per la creazione di una struttura propria, a consorziarsi per creare dei centri intercantionali. Ciò porta con sé degli indubbi vantaggi economici in quanto tali sinergie comportano evidenti risparmi, sia nella costruzione che nella gestione di queste carceri amministrative. In effetti, con una struttura intercantionale, i Cantoni si ripartiscono tra loro in maniera equa i relativi costi di costruzione e di gestione. Difatti quella delle carceri amministrative intercantionali è una tendenza già in atto. Già attualmente vi è una collaborazione tra i Cantoni romandi, che fanno capo al Carcere amministrativo "Framboise" nel Canton Ginevra e tra il nostro Cantone ed il Canton Grigioni, con la condivisione del carcere amministrativo di "Realta".

Ad art. 82 cpv. 2

Si rileva che il nuovo cpv. 2 riprende in toto l'attuale art. 82 LStr. Pertanto tale modifica è di puro carattere formale e sistematico, poiché nel contenuto non comporta alcun sensibile cambiamento.

3. Considerazioni particolari sulle sanzioni applicabili alle imprese di trasporto (*carrier sanctions*) e il sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API)

Come già ricordato precedentemente, il Governo ticinese è favorevole al progetto di novella legislativa in divenire. Nelle considerazioni che seguiranno, di conseguenza, verranno menzionati solo quegli aspetti che meritano delle considerazioni specifiche.

Ad art. 92 cpv. 1

Le modifiche apportate al presente articolo sono di dettaglio. Le imprese sottoposte all'obbligo di diligenza sono unicamente quelle aeree, ad esse spetta il controllo di quei documenti di viaggio necessari per entrare nello spazio Schengen e per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Tale norma, dunque, non ha incidenza per quello che riguarda il Canton Ticino, non entrando l'aeroporto di Agno in questa categoria.

Ad art. 94 (nuovo)

Prendiamo atto, in particolare, come la cooperazione e il sostegno delle imprese di trasporto aereo con le autorità federali e cantonali, attualmente regolati all'art. 92 cpv. 2 LStr, verranno in futuro disciplinati nel nuovo art. 94 LStr.

Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nel contesto di un accordo tra il vettore aereo e l'UFM.

Ad art. 104 cpv. 1

Le precisazioni contenute nel testo posto in consultazione, come, ad esempio l'obbligo di comunicare i dati sul volo, così come il momento in cui questi dati devono essere comunicati all'autorità competente ("immediatamente dopo il decollo"), potranno certamente migliorare l'esecuzione dei controlli al confine, fornendo informazioni più precise alle autorità preposte ai controlli al confine negli aeroporti internazionali.

Ad art. 104 cpv. 6

Questo nuovo capoverso impone alle imprese di trasporto aereo la cancellazione dei dati personali entro ventiquattro ore dall'atterraggio. Esso, al contempo, consente alle stesse compagnie di conservare i dati personali in modo tale da potersene servire come mezzi di prova nell'eventualità dell'avvio di una procedura amministrativa.

La nuova formulazione ha il vantaggio di fissare dei termini e delle finalità chiari, all'interno dei quali è possibile conservare i dati personali. Ciò, indubbiamente, ottimizza la garanzia della certezza del diritto.

Ad 104a (nuovo)

Premessa doverosa a tale nuova disposizione, è quella di ricordare che fino ad oggi il sistema API non può attivare direttamente alcuna ricerca automatica in altre banche dati. Il progetto di revisione posto in consultazione prevede la creazione di una base legale necessaria al fine di consentire al sistema API il confronto automatico con altre banche dati, come, a titolo d'esempio: il Sistema di Informazioni Schengen (SIS), il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), il Sistema di Informazione Centrale sulla Migrazione (SIMIC). I risultati del confronto verranno poi fatti pervenire alle autorità incaricate dell'effettivo controllo alla frontiera.

L'Autorità cantonale non può che incoraggiare un simile procedimento informatico, il quale garantisce notevoli vantaggi sia dal punto di vista della sicurezza alle frontiere esterne a Schengen su suolo svizzero (gli aeroporti internazionali) sia dal punto di vista del tempo di ricerca e trasmissione dei dati alle competenti autorità.

Ad art. 122a cpv. 2 (nuovo)

Grazie alla nuova formulazione della violazione dell'obbligo di diligenza, tale infrazione è ora presunta se un passeggero è sprovvisto dei necessari documenti di viaggio al momento di entrare nello spazio Schengen o di transitare nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

La revisione proposta ha quale finalità quella di alleggerire l'onere probatorio dell'UFM, rendendo la procedura sanzionatoria più razionale, pratica e conforme all'Acquis di Schengen. Ciò è indubbiamente una novità che l'Esecutivo cantonale saluta positivamente.

Ringraziandola per averci dato l'opportunità di esprimerci voglia gradire, signora Direttrice, i sensi della nostra stima.

Il Presidente:

M. Borradori

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Delegato per i rapporti confederali
- Dipartimento delle istituzioni
- Dipartimento del territorio
- Servizi generali del Dipartimento del territorio
- Divisione degli interni
- Sezione della popolazione